



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

CIRCOLARE n° 15/2020

**CIRCOLARE ISTANZE DI ISCRIZIONE EFFETTUATA NELL'ANNO 2020 E
ISTANZE DI PERMANENZA NELL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO PER
L'ANNO 2021**

Care Colleghe, Cari Colleghi,

trasmettiamo lo schema riepilogativo relativo ai **requisiti per la iscrizione e la permanenza nell'Elenco dei difensori di ufficio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense** in vista della prossima scadenza delle domande di permanenza nell'elenco dei difensori di ufficio per l'anno 2021, da presentarsi entro il 31.12.2020.

Il 20 marzo u.s., infatti, il CNF ha modificato detta parte del regolamento e ridotto i requisiti con riferimento all'anno 2020 per la iscrizione e la permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, in ragione della emergenza sanitaria che ha comportato la sospensione delle attività giudiziarie e dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (art. 83 decreto legge 18/2020).

La modifica dei requisiti previsti dalla norma regolamentare, che indica in n. 5 udienze celebrate nell'anno 2020 (di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una in veste di difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.) e in n. 5 crediti formativi conseguiti nel corso dell'anno 2020 (di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie), spiega effetti non solo sulle domande di iscrizione nell'elenco nazionale per l'anno in corso, ma altresì sulle domande di iscrizione nell'anno 2021 e di permanenza per gli anni 2021 e 2022, poiché **ai fini della iscrizione e della permanenza il riferimento è alle udienze dell'anno in cui la domanda viene presentata, mentre per quanto concerne il rispetto dell'obbligo di formazione continua, il riferimento è all'anno antecedente la domanda.** (ad esempio, per la domanda che andrete a compilare entro il 31/12/2020 per la permanenza nell'Elenco nazionale 2021, così come per la iscrizione all'Elenco nazionale depositata entro il 31/12/2020, dovrete indicare almeno 5 udienze 2020 e almeno 15 crediti formativi 2019. Per la domanda che andrete a compilare entro il



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

31/12/2021 per la permanenza nell'Elenco nazionale 2022, così come per la iscrizione all'Elenco nazionale depositata dal 1 gennaio 2021 al 31/12/2021, dovrete indicare almeno 10 udienze 2021 e almeno 5 crediti formativi 2020).

Segnaliamo, peraltro, che il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto ad inoltrare una proposta normativa che preveda l'adeguamento in termini di requisiti di accesso e di permanenza della **difesa di ufficio per i minorenni** a quella avanti agli organi della giustizia ordinaria.

In attesa della modifica normativa nei termini richiesti, la sola norma applicabile è quella contenuta all'art. 15 del D.lvo 272/89 che non prevede la verifica annuale dei requisiti soggettivi e di esperienza ai fini della permanenza nella lista distrettuale. Per detta lista, dunque, non è prevista alcuna istanza di permanenza, al momento.

Segnaliamo, infine, che non sono previste proroghe al termine di presentazione della domanda di permanenza per l'anno 2021, in scadenza il 31.12.2020.

Il Consiglio è a Vostra disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti.

I migliori saluti

Il Presidente

Avv. Stefano Brenciaglia

Roma, 23 novembre 2020

Oggetto: quadro sintetico - ex art. 16 del Regolamento CNF in materia di difese di ufficio - relativo ai requisiti da comprovare per l'iscrizione e la permanenza per gli anni 2020 e 2021.

| Anno di riferimento | Istanza | Numero udienze RIF. ANNO IN CORSO | Numero crediti RIF. ANNO PRECEDENTE |
|---------------------|---|--------------------------------------|--|
| 2020 | <i>Iscrizione</i> | 5 ¹ | 15 |
| | <i>Permanenza per l'anno 2021 (da presentare entro il 31/12/2020)</i> | 5 ² | 15 |
| 2021 | <i>Iscrizione</i> | 10 | 5 ³ |
| | <i>Permanenza per l'anno 2022 (da presentare entro 31/12/2021)</i> | 10 | 5 ⁴ |
| 2022 | <i>Iscrizione</i> | 10 | 15 |
| | <i>Permanenza per l'anno 2023 (da presentare entro 31/12/2022)</i> | 10 | 15 |

N.B.: il presente quadro, relativamente all'anno 2022, non contempla eventuale proroga dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 che, allo stato e salvo diverse future decisioni governative, è previsto fino al 31 gennaio 2021.

¹ Numero di udienze così individuato ex art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento CNF. Tra le 5 udienze da dimostrare per l'anno 2020 se ne annoverano non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.

² Numero di udienze così individuato ex art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento CNF. Tra le 5 udienze da dimostrare per l'anno 2020 se ne annoverano non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.

³ Numero di crediti formativi così individuati ex art. 16, comma 1, lettera c) del Regolamento CNF. Nel computo dei 5 crediti si devono annoverare 2 nelle materie obbligatorie.

⁴ Numero di crediti formativi così individuati ex art. 16, comma 1, lettera c) del Regolamento CNF. Nel computo dei 5 crediti si devono annoverare 2 nelle materie obbligatorie.